



PATTO DI INTEGRITÀ

Visti

- ⇒ l'art. 1 comma 17 della L. n. 190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") secondo il quale "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";
- ⇒ il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019-2021 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1064 del 13/11/2019;
- **⊃** il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.P.C.T.) adottato dalla SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. (di seguito anche SI.CAMERA);

Premesso

- → che il presente "Patto di Integrità" di seguito anche Patto stabilisce la reciproca, formale obbligazione di SI.CAMERA e dei partecipanti alle procedure di affidamento, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell' assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- ⇒ che con l'inserimento del "Patto di Integrità" nella documentazione delle procedure di affidamento si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento e di esecuzione del contratto di appalto;
- ⇒ che SI.CAMERA, in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l'applicazione del "Patto di Integrità" sia da parte dei partecipanti alla procedura sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti;
- → che al fine della corretta attuazione del Patto di Integrità, ogni interessato potrà rivolgersi al Responsabile anticorruzione di SI.CAMERA per effettuare segnalazioni di eventuali inadempimenti o per ottenere informazioni e chiarimenti.

Art. 1. Ambito di applicazione e Finalità

- 1. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti aggiudicati da SI.CAMERA.
- 2. Il Patto di integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto assegnato da SI.CAMERA, a seguito di tutte le procedure di affidamento sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip).
- 3. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture indetti da SI.CAMERA, nonché del personale appartenente a SI.CAMERA.



- 4. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra SI.CAMERA e l'Operatore economico partecipante alla procedura di affidamento ed eventualmente aggiudicatario della stessa, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
- 5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell' operatore economico, è parte integrante e sostanziale della documentazione presentata dall'operatore stesso in occasione della partecipazione alla procedura di affidamento¹.
- 6. L'accettazione incondizionata, da parte dell'operatore economico del Patto, sottoscritto per accettazione delle relative prescrizioni, costituisce per l'Impresa concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

- 1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:
- 1.1. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di SI.CAMERA e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno impegnandosi a non corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 1.2. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 1.3. assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- 1.4. dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di SI.CAMERA, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di SI.CAMERA nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- 1.5. si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di SI.CAMERA, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Società

¹ Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i. Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnici.



trasparente" della stessa, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti della Società stessa;

- 1.6. si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- 1.7. assicura di collaborare con le forze di polizia e con le altre Autorità competenti, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- 1.8. si obbliga ad acquisire con le modalità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte di SI.CAMERA;
- 1.9. si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione negli eventuali contratti di subappalto di cui sopra, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
- 1.10. si impegna a rendere noti, su richiesta di SI.CAMERA, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.

Art. 3. Obblighi di SI.CAMERA

- 1. SI.CAMERA si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
- 2. SI.CAMERA assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
- 3. SI.CAMERA è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

1. La violazione del Patto di integrità deve essere motivatamente dichiarata in esito ad un procedimento di verifica da eseguirsi in contraddittorio con l'operatore economico interessato;



- 2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2 del presente Patto, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:
- 2.1. esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria, se prevista negli atti procedurali a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- 2.2. revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione, quando prevista negli atti procedurali, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- 2.3. risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, quando prevista negli atti procedurali a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto;
- 2.4. applicazione di una penale nella misura del 5% del valore dell'affidamento, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- 2.5. nel caso in cui la condotta posta in essere dall'operatore economico integri anche altre fattispecie di esclusione, quali ad esempio quelle previste dall'articolo 80, comma 5, lettera f-bis) oppure lettera c-bis) del d.lgs. n. 50/2016, SI.CAMERA segnalerà il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 5. Efficacia del patto di integrità

1. Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Art. 6. Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità fra SI.CAMERA e operatore economico sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.